

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

DEHORS

**DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE AREE DEL
SUOLO PUBBLICO O PRIVATO DI USO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO**

INDICE

Articolo 1 - Definizione di dehors

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Autorizzazione - modalità per le richieste

Articolo 4 - Fotografie e rinnovo

Articolo 5 - Criteri di collocazione

Articolo 6 - Criteri di realizzazione

Articolo 7 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 – Norme transitorie. Derghe

Articolo 10 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato di uso pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Il periodo di installazione è temporaneo e/o stagionale.
3. Il dehors oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso, deve intendersi una struttura fissa, ricadente su suolo privato, per il ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di permesso di costruire nel rispetto del P.R.G.C.

4. Non rientra nella disciplina del presente regolamento l'occupazione di spazi porticati, pubblici o privati di uso pubblico, sempre che non sussistano le caratteristiche tipologiche di cui al precedente 1° co.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento con la finalità di attendere alla riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

2. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o privato di uso pubblico, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione comunale.

2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare all'Ufficio Tributi, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) estratti planimetrici dello strumento urbanistico;
b) progetto in tre copie, di norma in scala 1:20, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, adeguatamente quotati, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) relazione tecnica;
d) campione del tessuto ignifugo della eventuale copertura, fatta eccezione per i soli ombrelloni;
e) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
f) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o, in assenza di atto notarile di vincolo, su area privata di uso pubblico;
g) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
h) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
i) ricevuta versamento COSAP per l'ottenimento dell'autorizzazione nonché autocertificazione del versamento relativo all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

3. L'autorizzazione è precaria, temporanea e/o stagionale e può essere concessa di norma per un massimo di 210 giorni, da aprile ad ottobre, nell'arco dell'anno solare previa verifica da parte del Servizio Urbanistica di conformità della struttura ai principi di cui al 1° comma del precedente art. 2.

4. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5. In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal

produrre la documentazione elencata nel secondo comma, ad eccezione di quella del punto i) e con la clausola dell'art. 4 punto 2.

6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso.

ARTICOLO 4 - FOTOGRAFIE E RINNOVO

1. Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'Ufficio Tributi, duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

2. La documentazione fotografica è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo (art. 3 comma 5).

In mancanza della documentazione fotografica, dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista dall'art. 3 comma 2.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

1 - in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

2 - non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

3 - l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

4 - nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri uno.

5 - qualora la superficie del dehors occupi area soggetta a parcheggio la stessa occupazione dovrà avere le dimensioni massime di due posti auto –convenzionalmente determinati in m. 12, qualora non contrassegnati sul suolo- nel caso di parcheggio parallelo alla corsia e tre posti auto nel caso di parcheggio perpendicolare, comunque in misura non superiore alla lunghezza fronte strada dell'esercizio commerciale.

6 - in presenza di aree pubbliche o di uso pubblico non soggette a parcheggio, ferma restando l'estensione massima del dehors a quella del fronte dell'esercizio commerciale, la superficie coperta non potrà eccedere mq. 100 fatta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di limitarne l'estensione per non pregiudicare la fruibilità degli spazi pubblici.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3. Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).

4. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.
6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

7.1 OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati e nelle gallerie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

7.2 TENDE A PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi porticati, delle gallerie e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

7.3 CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio. Tale tipologia di copertura è ammessa in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale (piazze storiche, portici e gallerie).

7.4 CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

7.5 STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico o privato di uso pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, o non rimosso allo scadere della autorizzazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono di uso pubblico anche le aree che non siano state asservite con rogito notarile ma che, di fatto, abbiano questa specifica destinazione d'uso.

ARTICOLO 9 – NORME TRANSITORIE. DEROGHE

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate di durata determinata. Alla scadenza l'eventuale rinnovo dovrà essere ricondotto ai disposti normativi del presente regolamento.
2. L'applicazione dei disposti del precedente comma è subordinata a comunicazione formale del Servizio Tributi ai soggetti interessati entro giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni a tempo indeterminato rilasciate all'esercente o al proprietario decadranno decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento sempre che sia stata inoltrata la comunicazione di cui al comma 2. Decorso tale termine il Comune procederà alla rimozione relativa a spese del proprietario dell'immobile.
4. Qualora, precedentemente all'anno di approvazione del presente regolamento, siano stati autorizzati dei dehors per almeno due anni, anche non continuativi, il Comune potrà consentire - fatti salvi i principi degli artt. 2, 1° co. e 3, co. 3- la riproposizione degli stessi nella medesima posizione precedentemente assentita, fermo restando che la loro sostituzione è considerata nuova installazione ricondotta alla disciplina del presente regolamento.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 131 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
-